

**Condizioni generali di vendita della società Beton Eisack Srl per la vendita di calcestruzzo e servizi collegati**

1. Un offerta, se non contestualmente sottoscritta dal cliente, anche per approvazione specifica ex art. 1341 II° comma c.c., ha valore di semplice offerta valida e impegnativa per la BETON EISACK S.R.L. per un periodo massimo di giorni 15 entro il quale il cliente medesimo deve, a pena di decadenza, ritornare copia sottoscritta nei modi indicati all'offerente BETON EISACK S.R.L. E inteso tra le parti, se non specificato diversamente nell'offerta stessa, che l'offerta sottoscritta ha valore di fornitura e servizio esclusivo per tutti i materiali necessari su quel cantiere offerto dalla BETON EISACK S.R.L. e non solo di una frazione. Se il cliente invece ordina e riceve merce per l'offerta sottoposta, senza aver sottoscritta e ritornata la stessa alla BETON EISACK S.R.L. prima, la BETON EISACK S.R.L. si riserva il diritto di fatturare la merce fornita a prezzi di listino che il cliente accetta senza riserva con l'ordine da lui eseguito. La BETON EISACK S.R.L. si riserva di sospendere o annullare qualsiasi fornitura, senza assumere responsabilità per le seguenti cause: guerra, incendi agli impianti o alle autobetoniere ed alle pompe, scioperi, manifestazioni, condizioni meteorologiche proibitive, interruzioni del traffico, accessi al cantiere pericolosi o impraticabili, indisponibilità delle materie prime o dei macchinari e per qualsiasi altra causa non dipendente dalla BETON EISACK S.R.L..
2. L'annullamento di un ordine già conferito verrà accettato solamente se il cliente se ne assume tutti gli oneri e le responsabilità.
3. Verrà addebitato, in ragione dell'importo di trasporto previsto dal listino in vigore, per ogni ora o frazione d'ora, il tempo di sosta per lo scarico d'ogni autobetoniera eccedente i 5 minuti concessi al mc di calcestruzzo consegnato nel cantiere del cliente. Per i trasporti di calcestruzzo inferiori ai 6 mc verrà addebitato un concorso spese trasporto in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, per ogni mc trasportato in meno.
4. I pagamenti devono essere effettuati con puntualità alla BETON EISACK S.R.L. o a persone espressamente autorizzate per iscritto di volta in volta. Ove non sia indicata la forma di pagamento, s'intende il pagamento entro 30 gg. D.F. conforme alla norma 2000/35/CE. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, di una sola fattura autorizza la BETON EISACK S.R.L. a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso o a sua discrezione, a recedere unilateralmente dal contratto. Sugli importi delle fatture insolute verrà conteggiato oltre a tutte le spese conseguenti, l'interesse annuo conforme alla norma 2000/35/CE a far data dal giorno della scadenza. Il ritardato o mancato pagamento di una fattura o di eventuali titoli di credito, nei termini pattuiti, farà altresì automaticamente decadere il committente dal beneficio degli ulteriori termini di pagamento ed autorizza la BETON EISACK S.R.L. ad esigere immediatamente l'intero credito. Le spese d'incasso sono a carico del committente.
5. Nessun'ordinazione superiore a 100 mc è impegnativa per la BETON EISACK S.R.L. se non è confermata per iscritto dalla sua direzione. Le ordinazioni previo commissione, sono intese impegnative per la BETON EISACK S.R.L. solamente per il cantiere, il periodo di tempo e le quantità indicate.
6. È facoltà della BETON EISACK S.R.L. in caso

**Condizioni generali di vendita della società Beton Eisack Srl per la vendita di sabbia, ghiaia, pietrisco, terra, substrati e ritiro di materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione**

1. **Validità**
  - 1.1 le seguenti condizioni disciplinano tutte le vendite stipulate dopo il 01.01.2013 di sabbia fine e/o grossolana e ghiaia, terra, terriccio pacciame e substrati (in seguito la "merce") e il ritiro di materiali da costruzione e demolizione. Le presenti condizioni valgono anche se in contratti futuri non vi faremo espresso riferimento. Le condizioni generali di acquisto dell'acquirente non valgono nei nostri confronti.
2. **Offerta**

Le nostre offerte non sono vincolanti, dove non diversamente concordato o a consegna effettuata. L'acquirente è l'unico responsabile della scelta corretta della merce, sia per tipo che per quantità.
3. **Consegna della merce e ritiro di materiali**
  - 3.1. Le consegne avvengono con ritiro in stabilimento, altrimenti nel luogo convenuto; se questo luogo viene successivamente modificato su richiesta dell'acquirente, tutti i costi che ne derivano saranno a carico dell'acquirente. La quantità del materiale è stabilita da una bilancia tarata presente nello stabilimento della Beton Eisack GmbH. I valori delle pesature si possono vedere; valgono esclusivamente le quantità e i pesi stabiliti dalla Beton Eisack GmbH, che il cliente può esaminare ma non contestare. L'accettazione e la classificazione del materiale preso in consegna è soggetta al giudizio del personale tecnico di Beton Eisack. Non si possono scaricare i seguenti materiali: rifiuti tossici e nocivi, rifiuti ospedalieri, medicine, et al., terreno contaminato e liquidi (oli, et al.), auto rottamate. Firmando la bolla di accettazione, il produttore di rifiuti o lo spedizioniere si dichiara d'accordo con la quantità e la classificazione del materiale e accetta il pagamento a 30 giorni dalla data della fattura. Eventuali reclami presentati a scarico del materiale ultimato, non saranno accettati. Se nel materiale consegnato allo stabilimento dovessero essere presenti sostanze tossiche e altre sostanze dannose per il suolo, la società Beton Eisack ha il diritto - a spese del produttore di rifiuti- di eseguire sul materiale eventuali analisi meccaniche e chimiche, nonché di farlo caricare, risanare, trattare e smaltire correttamente; i costi così sostenuti e i danni derivanti da tale conferimento non autorizzato, senza alcuna eccezione e riserva, sono tutti a carico del produttore di rifiuti. Il produttore di rifiuti rimane proprietario del materiale che porta allo stabilimento fino al corretto smaltimento dello stesso.
  - 3.2. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione concordati (tempi e date di consegna) dà diritto all'acquirente di recedere dal contratto secondo le norme di legge, solo se il motivo dell'inosservanza è attribuibile esclusivamente a Beton Eisack e se l'inosservanza è classificata come grave. Nel caso in cui circostanze non attribuibili a noi rendano difficile l'esecuzione degli ordini accettati o la ritardo, abbiamo il diritto di posticipare la consegna completa/consegna restante per tutta la durata dell'impedimento; se le stesse condizioni ci rendono impossibile la consegna completa/consegna restante, abbiamo il diritto di recedere dal contratto totalmente o in parte, senza pretese da parte dell'Acquirente. P.es. non siamo responsabili in caso di interventi di autorità, guasti tecnici non prevedibili, scioperi, serrate, interruzioni del lavoro causate da condizioni politiche o economiche,

d'impedimenti nell'effettuazione delle forniture, di farle eseguire in tutto od in parte d'altre società, alle stesse condizioni e garanzie.

**7.** È obbligo del cliente, controllare prima dello scarico della merce la congruenza dei valori di qualità e quantità riportate nella bolla di accompagnamento. L'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione da parte del committente del prodotto.

**8.** Il committente può effettuare a proprie spese i controlli sui calcestruzzi consegnati dalla BETON EISACK S.R.L. così come previsto dalla UNI EN 1206-1: per le quantità come al punto 10 alla nota, per le rimanenti caratteristiche come al punto 11 (allegato B).

**9.** Il controllo di conformità dei calcestruzzi sul cantiere è regolato dal D.M. del 14.01.2008 punto 11.3. In ogni caso vengono riconosciute solamente prove eseguite in contraddittorio con personale tecnico della BETON EISACK S.R.L. su un campione rappresentativo dell'intero carico; i controlli eseguiti nel cantiere del committente devono essere in conformità alle norme vigenti UNI EN 1206-1 e UNI 11104; il prelevamento del campione, l'etichettatura, la confezione e la stagionatura dei provini deve essere conforme alle vigenti norme; La stagionatura dei provini può avvenire in cantiere solamente se è possibile rispettare la norma UNI EN 12390-2, caso contrario i provini devono essere trasportati in un laboratorio attrezzato;

**10.** Il D.M. del 14.01.2008 prevede solo l'uso di calcestruzzi a prestazione. La BETON EISACK S.R.L., per i calcestruzzi a prestazione garantita, prevede nel proprio ciclo di produzione il confezionamento in classi d'esposizioni sec. la UNI EN 206-1. Normalmente, se non intervengono diverse richieste da parte del cliente, la BETON EISACK S.R.L. confeziona i calcestruzzi a prestazione garantita della classe (XC1 - XC2) con additivi plastificanti e/o superfluidificanti per le consistenze S2, S3, S4 e S5. Per le classi d'esposizione XF2, XF3 e XF4 è previsto l'eventuale uso di additivi arenati. BETON EISACK S.R.L. sceglie la curva granulometrica dell'aggregato da utilizzarsi tranne se il cliente indica una sua curva granulometrica prima del ordine del calcestruzzo.

**11.** Non vengono riconosciute prove effettuate sul calcestruzzo indurito o carotaggi prelevati da strutture finite poiché non sarebbe possibile risalire inequivocabilmente alla qualità del prodotto fornito perché alterato da metodi d'immissione e esposizioni e/o manipolazioni post getto; le parti concordano che BETON EISACK S.R.L. non può essere ritenuta responsabile in alcun modo se si tratta di contestazione sul prodotto post getto, conseguenze da posa in opera o manutenzione e disarmo. Le garanzie qualitative sul prodotto decadono: a) nel caso il cliente chieda un'aggiunta d'acqua al calcestruzzo fresco che porti a una consistenza del impasto superiore a quella concordata. Per la verifica della consistenza sul calcestruzzo fresco fa testo la norma UNI EN 12350-2. Se la consistenza risulta inferiore a quella pattuita e concessa l'aggiunta d'acqua da parte del autista purché non venga superato il limite consentito dalla norma. Gli autisti della BETON EISACK S.R.L. sono istruiti a non aggiungere acqua o altri materiali al calcestruzzo, se non richiesto specificamente dal cliente o suo rappresentante, con l'obbligo di annotare ogni cambiamento nella bolla che deve essere controfirmata dal cliente o suo rappresentante; b) qualora venga richiesta dal cliente l'aggiunta di acqua o materiali forniti dallo stesso; In questo caso BETON EISACK S.R.L. garantisce il mero dosaggio dei materiali; c) quando lo scarico del calcestruzzo non risulta ultimato entro i termini indicati nella UNI EN 1206-1, 90 min.; d) quando nel corso di forniture per pavimenti d'ogni genere, si dovessero verificare vizi o difetti superficiali ascrivibili od alla manutenzione del getto od alle condizioni del sottofondo.

**12.** Le prove d'accettazione possono essere effettuate dal laboratorio della BETON EISACK S.R.L. nell'ambito delle norme vigenti a remunerazione da parte del cliente per i servizi forniti.

**13.** Gli interventi che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'accertata e inequivocabile inadempienza

mancanza inevitabile o non prevedibile delle necessarie materie prime e sussidiarie nonché dei necessari veicoli, ritardi nei trasporti causati da problemi di traffico o altri eventi inevitabili intervenuti nella nostra sede, presso i nostri fornitori o in società terze dalle quali dipende il mantenimento della nostra attività. L'acquirente sarà immediatamente informato dell'insorgere di difficoltà o ritardi nelle forniture.

**3.3.** L'acquirente è responsabile delle conseguenze di indicazioni inesatte e/o incomplete fornite con l'ordine di consegna. Per consegne in un luogo concordato, il veicolo usato per la consegna deve poter raggiungere e lasciare tale luogo senza pericoli. Ciò presuppone che la strada d'accesso sia sufficientemente solida e possa essere percorsa senza problemi da pesanti camion. Se questa condizione non è soddisfatta, l'acquirente deve rispondere di tutti i danni conseguenti, a meno che la responsabilità dell'assenza di questa condizione sia di altri e non sua. Lo scarico deve poter avvenire immediatamente e senza rischi per il veicolo. Se l'acquirente è un imprenditore, considereremo le persone che firmano la bolla di consegna come autorizzate ad accettare la merce e confermarne la ricezione, così come, con tale firma, considereremo approvato il nostro elenco delle varietà di materiali, a meno che per circostanze concrete, note al nostro autista, non ci sia stato possibile accertare che le persone firmatarie erano autorizzate alla ricezione.

**3.4.** Fermo restando il suo obbligo di pagare il prezzo di acquisto, l'acquirente ci deve risarcire in caso di ritiro della merce rifiutato, ritardato o comunque improprio, a meno che egli non abbia alcuna responsabilità nel rifiuto, nel ritardo o in altra irregolarità di tale ritiro. Più acquirenti sono responsabili solidalmente per il corretto ritiro della merce e per il pagamento del prezzo di acquisto. La prestazione è rivolta ad ognuno di loro con effetto per tutti.

#### **4. Trasferimento del rischio**

**4.1.** Se, su richiesta dell'acquirente, la merce viene spedita in un luogo diverso dal luogo di adempimento, indipendentemente dal fatto che l'invio venga eseguito dal luogo di adempimento e indipendentemente dal soggetto che sostiene le spese di trasporto, nel caso di trasporto con mezzi di terzi o nostri il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce si trasferisce all'acquirente nel momento in cui la merce viene consegnata allo spedizioniere o, al più tardi, nel momento in cui essa lascia la fabbrica.

Nel caso di ritiro della merce in stabilimento, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce si trasferisce all'acquirente nel momento in cui il veicolo lascia l'area dello stabilimento. Nel caso di consegne al di fuori dello stabilimento, questo rischio si trasferisce all'acquirente non appena il veicolo arriva al punto di consegna o, al più tardi, non appena il veicolo lascia la strada pubblica per dirigersi al punto di consegna concordato.

#### **5. Reclami per difetti**

**5.1** La responsabilità per i difetti cessa se l'acquirente o la persona autorizzata al ritiro della merce come da paragrafo 3.3, mescola o altera, oppure fa mescolare o alterare, la nostra merce con sabbia e ghiaia di altri fornitori o con altri materiali edili, a meno che l'acquirente dimostri chiaramente che il difetto non è causato da questa miscela o alterazione.

**5.2** Difetti evidenti di qualsiasi tipo devono essere segnalati immediatamente dagli imprenditori al ritiro della merce. In questo caso, l'acquirente deve conservare la merce intatta per la nostra successiva analisi. Difetti non evidenti di qualsiasi tipo vanno reclamati dagli imprenditori senza indugio non appena vengono scoperti o, al più tardi, entro un anno dalla consegna o, comunque, prima che la merce venga sottoposta a lavorazione secondo le modalità abituali; reclami verbali o telefonici necessitano della conferma scritta. In caso di reclami non corretti dal punto di vista formale o temporale, la merce si considera presa in consegna senza riserva ed accettata.

**5.3** I campioni di materiale sono validi come prova solo se vengono prelevati e trattati in modo regolamentare e alla presenza di una persona da noi appositamente incaricata.

in merito alla qualità dell' prodotto fornito dovranno essere concordati tra le parti prima d'ogni loro esecuzione. Diffonità qualitative se accettate unilateralmente dal committente o da chi per esso, non dovranno essere prese in considerazione né dar atto a nessuna contestazione qualitativa delle forniture.

**14.** Gli oneri per le prove ufficiali sono sempre a carico del cliente; sono altresì a carico del cliente gli eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruzzo residuo in betoniera per incompleto ricevimento dello stesso.

**15.** Nei getti previsti con l'uso di pompa, il cantiere dovrà organizzarsi per garantire uno scarico minimo di 30 mc/ora. L'assistenza di manovalanza per le operazioni di piazzamento, montaggio smontaggio e lavaggio della pompa e delle tubazioni è a carico del committente. Il calcestruzzo pompato dovrà contenere almeno 250 kg/mc di cemento e dovrà avere una consistenza minima di S3.

**16.** I permessi di viabilità per accedere al cantiere od ai punti di scarico dovuti alle eventuali limitazioni locali, sono a totale carico del cliente. Il committente dovrà garantire accessi al cantiere ed una viabilità interna a tutta sicurezza per l'incolumità dei dipendenti e delle attrezzature della BETON EISACK S.R.L. Il cliente deve provvedere all'osservazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro D.L. 81/2008, anche informando ed assistendo gli operatori della BETON EISACK S.R.L. sui rischi e pericoli d'infortuni possibili presso il proprio cantiere. Il committente è responsabile dello smaltimento dei residui del calcestruzzo restante dalle forniture; gli compete pertanto l'onere dell'individuazione e il mantenimento in esercizio di un'apposita area, per depositarvi eventuali residui di calcestruzzo non utilizzato e per il lavaggio delle betonpampe e betoniere a fine getto. Il cliente riconosce alla BETON EISACK S.R.L. eventuali costi maggiori occorrenti per effettuare i lavaggi altrove

**17.** Nessuna contestazione dà diritto al committente di sospendere o ritardare il pagamento delle forniture, né di effettuare compensazioni d'alcun genere.

**18.** I prezzi nell'offerta, dei quali il cliente sottoscrivendo dichiara di aver preso piena visione, vengono accettati integralmente e incondizionatamente e rimarranno invariati (fatta eccezione ad eventuali aumenti del cemento e/o del relativo nolo che potrebbe richiedere un adeguamento dei listini al momento della loro entrata in vigore) fino a quando la BETON EISACK S.R.L. non farà prevenire all'acquirente il nuovo listino. Qualora entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento di tale listino, l'acquirente non abbia manifestato la mancata accettazione dei nuovi prezzi, questi si intendono concordati tra le parti. Ove invece non vengono accettati i nuovi prezzi, il contratto si intende risolto per volontà delle parti dalla data in cui preverrà la comunicazione alla BETON EISACK S.R.L.

**19.** Le condizioni generali di vendita, controllo e consegna sono valide per tutte le forniture che il committente eseguirà nei propri cantieri e per tutte le centrali di betonaggio della BETON EISACK S.R.L. In caso di variazioni saranno valide, a tutti gli effetti, le ultime condizioni generali, in ordine di data, sottoscritte dal committente.

**20.** Per qualsiasi controversia, relativa e connessa all'esecuzione ed interpretazione della presente commissione, viene convenuta ed accettata la competenza esclusiva del Foro Giudiziario di Bolzano.

Aggiornato al 31.12.2013

Inverremo tale incaricato per il campionamento subito dopo la corrispondente richiesta dell'acquirente.

**5.4** In presenza di un difetto, l'acquirente può chiedere innanzitutto un adempimento supplementare, che noi eseguiamo solo sotto forma di fornitura di beni privi di difetti. Il fallimento di questo ulteriore adempimento autorizza l'acquirente a ridurre o annullare, a sua discrezione, il contratto. Per richieste di risarcimento danni, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 6.

**5.5** I reclami avanzati dall'imprenditore per difetti della merce vanno in prescrizione dopo 1 anno dalla consegna della merce, fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 5.2. I reclami per difetti con richiesta di risarcimento danni vanno in prescrizione dopo 1 anno dalla consegna della merce, a meno che il danno sia attribuibile a noi per violazione intenzionale di un obbligo o colpa grave da parte nostra o che un difetto sia stato da noi taciuto con dolo.

#### **6. Richieste di risarcimento danni**

Le richieste di indennizzo dell'acquirente, in particolare per la violazione di un obbligo contrattuale, per errori nelle trattative contrattuali e per responsabilità extracontrattuali sono escluse, nella misura in cui il danno non è dovuto alla violazione intenzionale di un obbligo o a colpa grave da [\*parte nostra\* manca nel testo ma dovrebbe essere sottinteso], alla violazione di un obbligo fondamentale per l'esecuzione del contratto o a un difetto che noi abbiamo dolosamente taciuto. In caso di violazione di un obbligo fondamentale per l'esecuzione del contratto non siamo responsabili per i danni non prevedibili al momento della stipula del contratto.

#### **7. Garanzie**

**7.1** La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo soddisfacimento del credito derivante dal rapporto commerciale con l'acquirente e di tutti i relativi diritti accessori (p. es. spese di riscossione, interessi).

**7.2** L'acquirente non può dare in pegno la nostra merce né trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. Egli può però rivenderla secondo le consuete prassi commerciali o sottoporla a trasformazioni o lavorazioni, a meno che abbia già ceduto a terzi, in anticipo e in modo valido, il credito nei confronti di una parte contraente o abbia concordato con la parte contraente un divieto di cessione.

**7.3** L'acquirente cede a noi fin d'ora, a titolo di garanzia del soddisfacimento dei nostri crediti come da paragrafo 7.1 punto 2, tutti i crediti presenti e futuri che derivano dalla rivendita della nostra merce con tutti i diritti accessori per un ammontare pari al valore della nostra merce (7.9) con priorità rispetto alla restante parte dei suoi crediti.

**7.4** Se l'acquirente ha venduto la nostra merce insieme ad altra merce di provenienza diversa dalla nostra o se vende prodotti nuovi realizzati dalla trasformazione della nostra merce o se combina, miscela o unisce la nostra merce in un immobile di terzi o in un bene mobile di terzi e, in virtù di ciò, acquisisce un credito che copre anche altre sue prestazioni rimanenti, egli ci cede fin d'ora, a titolo di garanzia del soddisfacimento dei nostri crediti come da paragrafo 7.1 punto 2, tale credito con tutti i diritti accessori per un ammontare pari al valore della nostra merce (7.9), con priorità rispetto alla restante parte dei suoi crediti. Con la presente accettiamo le dichiarazioni di cessione dell'acquirente. Su nostra richiesta, l'acquirente dovrà dimostrare in dettaglio questi crediti ed informare i successivi acquirenti circa l'avvenuta cessione in conformità con le disposizioni di legge applicabili, invitandoli a pagare a noi i crediti di cui al par. 7.1 punto 2 fino a concorrenza dell'importo degli stessi. Noi stessi siamo autorizzati ad informare di tale cessione i successivi acquirenti e a riscuotere il credito.

**7.5** Nel caso in cui l'acquirente riscuota parti del credito a noi ceduto, egli ci cede fin d'ora il suo credito residuo in questione, per l'ammontare corrispondente a queste parti di credito, con priorità rispetto ad un ulteriore restante importo. La nostra pretesa alla restituzione degli importi riscossi rimane inalterata.

**7.6** L'acquirente non può cedere a terzi i suoi crediti verso successivi acquirenti di importo pari al valore della nostra

merce (7.9) né li può dare in pegno, né può pattuire con acquirenti successivi un divieto di cessione su tali crediti.

**7.7** L'acquirente deve custodire, con la dovuta diligenza e gratuitamente, tutti i beni che sono di nostra proprietà o comproprietà. L'acquirente deve darci tempestiva comunicazione di un eventuale sequestro o di qualsiasi altra violazione dei nostri diritti da parte di terzi e consegnarci tutti i documenti necessari per consentirci di intervenire, accollandoci i costi di tale intervento, nella misura in cui questi ultimi non possano essere recuperati da terzi.

**7.8** In caso di conti aperti (rapporti di conto corrente) le nostre garanzie valgono da garanzia per il nostro saldo a credito.

**7.9** Il "valore della nostra merce", ai sensi del presente paragrafo 7, corrisponde all'importo totale dei prezzi di vendita dichiarati nelle nostre fatture, maggiorati del 22%.

**7.10** Su richiesta dell'acquirente, svincoleremo le garanzie che ci competono nella misura in cui il loro valore supererà del 10% i nostri crediti.

**8. Condizioni di pagamento e prezzi**

**8.1** Se, nell'intervallo compreso tra la presentazione della nostra offerta e la consegna, i nostri costi aziendali, in particolare per quanto riguarda il magazzinaggio, il trasporto e/o i salari aumentano, siamo autorizzati a rettificare di conseguenza - senza tener conto dell'offerta e della conferma d'ordine - il nostro prezzo di vendita; questo non vale per le consegne a un utente finale, che si effettuano entro la data di consegna contrattuale prevista. Qualora la rettifica comporti un aumento del prezzo netto di vendita di oltre il 10%, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto.

**8.2** In linea di principio, le nostre fatture sono esigibili entro e non oltre 14 giorni dalla data della fattura, senza sconto alcuno. Eventuali eccezioni necessitano di un accordo scritto. Se l'acquirente ritarda il pagamento, reclamiamo gli interessi di mora per un ammontare minimo dell'8% sul tasso d'interesse di base, senza pregiudizio della nostra facoltà di far valere ulteriori danni.

**8.3** L'acquirente rinuncia a far valere qualsiasi diritto di ritenzione, a meno che la rivendicazione dell'acquirente su cui il diritto di ritenzione si basa, sia da noi incontestata, riconosciuta, accertata e passata in giudicato o trattenuta in decisione.

**8.4** Cambiali e assegni saranno accettati solo con previo specifico accordo.

**8.5** La compensazione eseguita dall'acquirente con contropretese di ogni genere è esclusa, a meno che la contropretesa fissata per la compensazione sia da noi incontestata, riconosciuta, accertata e passata in giudicato o trattenuta in decisione.

**8.6** Se l'esecuzione dell'adempimento da parte dell'acquirente non è sufficiente per pagare tutti i nostri crediti, stabiliremo su quale debito calcolare tale esecuzione, estinguendo il debito in base al seguente criterio: tra più debiti esigibili, sceglieremo quelli che ci danno il minore livello di sicurezza; tra più debiti con uguale livello di sicurezza sceglieremo i più lontani nel tempo e, in caso di uguale storicità, conteggeremo ogni debito in modo proporzionale.

**8.7** Abbiamo il diritto di rifiutare la nostra prestazione, se, dopo la conclusione del contratto è chiaro che il nostro diritto alla controprestazione è minacciato dalla carente solvibilità dell'acquirente.

**9. Ispezione del materiale da costruzione**  
Le preposte autorità edilizie o altro ente competente si riservano il diritto, durante l'orario lavorativo, di accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, al cantiere e prelevare campioni di materiale dalla merce.

**10. Luogo di adempimento e foro competente**  
Il luogo di adempimento per la consegna è il nostro stabilimento. Il luogo di adempimento per il pagamento è la sede della nostra amministrazione centrale.  
Il foro competente per qualsiasi controversia (comprese quelle riguardanti cambiali e assegni) derivante dal rapporto contrattuale o dalla sua creazione ed efficacia è la sede della nostra amministrazione.

